

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA**

L'anno Duemilaventidue (2022), il giorno 6 del mese di dicembre presso la sede del Comune di Santa Maria Capua Vetere

TRA

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere con sede in Santa Maria Capua Vetere Via Albana 91, P. Iva: 00136270618, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Avv. Antonio Mirra nato a Santa Maria Capua Vetere, il 16/09/1967 con residenza anagrafica nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, Via Giuseppe Mazzini, n. 35 C.F. MRRNTN67H16I234H, dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'interesse dell'Ente suddetto a seguito della proclamazione del 08/10/2021

E



Il Comune di Curti con sede in Curti in Via Piave, P.Iva: 00454800616, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Antonio Raiano nato a Curti, il 25/01/1968, con residenza anagrafica nel Comune di Roma, Via degli Orti della Farnesina n. 105 C.F. RNANTN68A25D228A, dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'interesse dell'Ente suddetto a seguito della proclamazione del 27/05/2019

E

Il Comune di San Tammaro con sede in San Tammaro in corso Domenico Capitelli n.35 , P.Iva: 00202480612, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. D'Angelo Vincenzo nato a Santa Maria Capua Vetere , il 04/06/1987 con residenza anagrafica nel Comune di San Tammaro, Viale della Repubblica, C.F. DNGVCN87H04I234V, dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'interesse dell'Ente suddetto a seguito della proclamazione del 05/10/2021

Premesso che:

- che l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;
- che l'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 ha innalzato, fino al 30 giugno 2023, il limite per l'affidamento diretto dei lavori pubblici a 150.000 euro, mentre per forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) a 139.000 euro;
- che l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*



c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

- che l’art 52, comma 1, lettera a) sub 1.2. legge 108/2012 ha sospeso l’operatività di tale norma fino al 30/06/2023, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziari, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC;
- che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;
- che l’art.30 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che gli enti sottoscrittori della presente convenzione ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali stipulare la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art 30 del D.lgs 267/2000;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (Oggetto - finalità della convenzione-ambito territoriale)

La presente convenzione disciplina la gestione associata della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di San Tammaro, Curti e Santa Maria Capua Vetere nel rispetto degli obblighi contenuti nell’art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.1.

La convenzione è volta a consentire ai Comuni associati:

- di adempiere ad un puntuale obbligo normativo attraverso un’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall’art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni ad esso correlate, attraverso una migliore programmazione delle stesse, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle attività afferenti alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- di valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle attività afferenti al Servizio Appalti anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

La convenzione è aperta all’adesione di altri Comuni e di altri Enti locali. In tal caso i Comuni associati approvano l’eventuale adesione, e l’Ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva senza modifiche o condizioni il testo integrale.

Art. 2 (Comune Capofila e Ufficio comune)

Il Comune capofila è individuato nel comune di Santa Maria Capua Vetere, presso cui è istituito l’Ufficio comune operante quale CUC.

L’Ufficio comune, non ha soggettività giuridica, ma è inteso come struttura organizzativa autonoma operante quale CUC per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in

relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi, nel rispetto della normativa di riferimento, dell'Ufficio comune operante come CUC per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella presente convenzione.

L'Ufficio Comune ha il logo identificativo costituito dai loghi dei singoli Comuni aderenti ed ha un proprio codice dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), salvo attivare:

- appositi riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- appositi riferimenti per gli accessi, sopralluoghi e notifiche;
- appositi riferimenti fiscali.

Art. 3 (Risorse umane operanti presso l'ufficio comune)

I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma è effettuata dai singoli Comuni associati

Art. 4 (Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC – Ruolo e competenze)


Il Comune individuato come ente capofila per la gestione associata della Centrale unica di committenza attribuisce ad un Dirigente la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza.

L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.

Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n.267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto della presente convenzione.

Art. 5 (Responsabile Unico del procedimento per le acquisizioni di servizi, beni e lavori)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.



2. Il Responsabile Unico del procedimento nominato per l'acquisizione di beni e servizi:
 - a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 50/2016, dalle linee guida attuative dello stesso con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
 - e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato;
 - f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016;
 - g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.



3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:
 - a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 50/2016 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate) con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 50/2016, dalle linee guida attuative dell'ANAC e dal D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate);
 - c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 4, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
 - e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di

- acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato;
- f) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016;
- g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.
5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 4, il Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di servizi, beni o lavori nominato dal singolo Comune associato:
- è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 3 e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
 - interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:
 - acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle linee guida ANAC inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
 - svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, nel rispetto della procedura definita dall'art 97 del d.lgs. n. 50/2016;
 - realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
 - gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;
 - gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.

Art.6 (Ufficio comune dedicato all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune approva specifiche disposizioni integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per le quali, gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione, costituiscono i criteri di riferimento per la disciplina dell'organizzazione dell'Ufficio comune;



Il Responsabile dell'ufficio comune coordina l'attività delle risorse umane assegnate da ogni singolo Comune aderente alla Centrale Unica di Committenza e attribuisce ad esse le mansioni specifiche mentre la gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza.

L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività dell'Ufficio comune, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è preventivamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

Le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono iscritte nel Piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.

Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della Centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'Ente in cui ha sede l'Ufficio comune.

La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.

Art. 7 (Operatività della convenzione e durata)

La presente convenzione ha durata di tre (3) anni a far data dalla stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della gestione associata.

Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta adottando appositi atti.

È fatta salva la possibilità di recesso dalla convenzione secondo le modalità e i termini indicati nel prosieguo della presente convenzione.

Art. 8 (Attività in capo alla CUC)

L'Ufficio comune svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni di cui cura gli adempimenti connessi alla fase dell'affidamento:


- Acquisizione da ogni Amministrazione aderente della determinazione a contrarre, predisposta ai sensi dell'art.192 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. unitamente alla documentazione di gara;
- Supporto, dietro richiesta delle amministrazioni aderenti, nella predisposizione degli avvisi di preinformazione, dei bandi di gara, dei disciplinari di gara, delle lettere di invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- Armonizzazione degli atti e dei diversi iter procedurali degli Enti locali convenzionati;
- Adeguamento e semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- Potenziamento delle opportunità di collaborazione e coordinamento fra i Comuni convenzionati al fine di giungere ad una centralizzazione delle procedure di gara in grado di conseguire gli obiettivi di risparmio di spesa, razionalizzazione delle risorse e maggiore qualità dei beni, dei servizi e delle opere

- oggetto di appalto;
- Nomina delle commissioni di gara scegliendo di norma all'interno dell'albo previsto dalla normativa codicistica garantendo la rotazione delle presenze;
 - Trasmissione ai singoli Enti le risultanze della gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti conseguenti;
 - Se richiesto, attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
 - Collaborazione nella gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara.

Art. 9 (Attività in capo alle singole amministrazioni facenti parte della CUC)

I singoli Comuni associati svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

- Procedere autonomamente alle acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, nonché in tutte le procedure espletabili per categoria merceologica e limiti di importo sulle piattaforme telematiche previste dalla normativa di riferimento (Consip, Mepa, ecc)
- Emettere determina a contrarre così come stabilito dall'art. 192 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i;
- Nominare il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- Individuare l'opera da realizzare e/o dei servizi e delle forniture da acquisire;
- Predisporre gli atti di gara e degli atti progettuali e loro approvazione;
- Predisporre gli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- Trasmettere i fabbisogni di cui al Piano Triennale delle Opere pubbliche di ogni singola Amministrazione al responsabile della programmazione della CUC;
- Trasmettere i fabbisogni di cui al Piano biennale dei servizi e delle forniture di ogni singola Amministrazione al responsabile della programmazione della CUC ai soli fini della programmazione e organizzazione del servizio;
- Inviare tempestivamente alla CUC della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- Verificare prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n.488/1999 o mediante strumenti di acquisizione elettronica;
- Trasmettere il CIG e del CUP ove previsto;
- Procedere al pagamento del contributo ANAC ed all'invio del MAV di competenza;
- Nominare eventuali esperti esterni a supporto della commissione;
- Redigere atti necessari e conseguenti l'aggiudicazione definitiva della gara;
- Stipulare il contratto e gestione della fase di esecuzione e collaudo;
- Trasmettere le comunicazioni e delle informazioni all'Osservatorio dei Contratti pubblici;
- Rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la CUC così come definiti nel Regolamento;
- Mettere a disposizione qualora necessari beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione;



- Mettere a disposizione unità di personale presso la CUC limitatamente alle procedure di gara attivate dalla centrale per tutta la durata della convenzione da inserire, altresì, ciclicamente nelle commissioni di gara;
- Stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della convenzione, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
- Comunicare al Responsabile della CUC entro il 30 settembre di ogni anno, fatto salvo la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare le spese da sostenere per l'anno successivo.

Art. 10 (Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'Ufficio comune)

I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite per il tramite dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

- la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- l'individuazione del Responsabile Unico del procedimento per acquisizioni di servizi, beni e lavori, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016;
- la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- redazione degli atti di gara, bando di gara, disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
- la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedure ristrette e negoziate, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;
- tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- avvio delle procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di

quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

- collaborazione con l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
- collaborazione con l'Ufficio comune operante come CUC per la risposta ai quesiti di ordine tecnico relativi alla gara in oggetto;
- conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, mediante intervento del Responsabile Unico del procedimento lavori, servizi e forniture con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;
- conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, mediante intervento del Responsabile Unico del procedimento lavori, servizi e forniture con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
- formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;
- tutti gli adempimenti previsti dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016 inerenti le informazioni ai candidati e agli offerenti.


c) nella fase di esecuzione del contratto:

- gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti non abrogate, dalle linee guida ANAC, nonché da normative specifiche;
- adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;
- adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
- svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

Art. 11 (Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, i singoli Comuni associati alla convenzione possono



Pag. 9 a 16


acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 conv. in legge 23 giugno 2014, n. 89 con maggior afferenza territoriale.

I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione Campania, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 12 (Affidamenti per acquisizioni di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di valore inferiore a 150.000 euro)

I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni, servizi e forniture di valore inferiore a euro 40.000,00 e lavori di valore inferiore a euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.

I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., tenendo conto degli orientamenti espressi dall'Anac nelle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli appalti nonché le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici secondo le modalità specifiche di rapporto con la CUC indicate nella presente convenzione.

Quando i singoli Comuni associati svolgono autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture si avvalgono delle competenze interne.

Art. 13 (Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

Le procedure per affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dall'art. 163 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., sono escluse dalla presente convenzione.

Art. 14 (Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ufficio operante come CUC e gestione delle richieste di accesso)

La CUC conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 53 e 6 comma 5 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., nei termini consentiti dal medesimo sino alla fase della proposta di aggiudicazione, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma.

Art. 15 (Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla CUC)

In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni presente convenzione e gestite, in base alla presente convenzione, dalla CUC, l'ufficio stesso collabora con i Comuni associati:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale unica di committenza.

I Comuni associati valutano il quadro delineato dalla Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo. In caso di costituzione in giudizio le spese sono a carico dello stesso Comune.

L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati alla CUC al fine di consentire alla stessa:

- a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;

Art. 16 (Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)


Nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, il Seggio di gara è nominato dal Responsabile dell'ufficio comune su indicazione specifica del Comune interessato e la presidenza dello stesso deve essere assunta da soggetto idoneo individuato nel rispetto di tutta la normativa di riferimento.

Analogamente, su indicazione specifica del Comune interessato, nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza secondo quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. :

- a) prioritariamente tra le risorse umane dei Comuni associati indicate sulla base dell'art. 4 della presente convenzione;
- b) in subordine, tra esperti esterni, quando necessario e su indicazione dei Comuni interessati alla procedura che ne sopportano eventualmente i costi, appartenenti alle amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto della normativa di riferimento.

Si procede alla nomina nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dalla norma di riferimento, art. 42 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m. rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale per i soggetti che abbiano svolto o siano a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto.

Nella nomina viene altresì osservato il criterio di rotazione tra i commissari che possono essere, anche per procedure di competenza di Comuni associati diversi da quello di appartenenza.



In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP. In ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 77 del Codice contratti.

Art. 17 (Rapporti finanziari e riparto delle spese)

L'ente capofila operante per la gestione associata della Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

Al fine di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente designato come capofila per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuato/a come Centrale unica di Committenza le risorse umane individuate in base al precedente art. 3.

In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

- a) con il termine "**costi diretti**", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, commissioni giudicatrici etc.);
- b) con il termine "**costi generali**", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
- c) con il termine "**costi comuni**", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

I **costi diretti** per le procedure di affidamento sono a carico del singolo Comune convenzionato che provvederà a includerli nei quadri economici dei progetti, essi sono anticipati al Comune capofila.

In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

I **costi generali** sono ripartiti annualmente, sulla base del 0.15% della sommatoria degli importi a base d'asta, per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.

I **costi comuni** sono quantificati forfettariamente in complessivi mille euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per i Comuni associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali.

Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione.

Art. 18 (Incentivi per le funzioni tecniche)

Per l'attività svolta dal personale della CUC nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ciascun regolamento comunale riconosce, ai sensi dell'art. 113 comma 5 del Codice contratti, la quota pari al 9% dell'incentivo delle funzioni tecniche per lo svolgimento dei compiti relativi all'"espletamento delle procedure di gara (fase di gara)". Detti compiti comprendono le seguenti attività: 1) collaborazione con i comuni convenzionati; 2) svolgimento della gara; 3) pubblicazioni/comunicazioni di competenza della CUC; 4) proposta di aggiudicazione; 5) verifica e controllo dei requisiti.

Gli oneri previsti dall'art. 113 del Codice saranno liquidati da ciascun Comune nelle seguenti percentuali:



- 4% RUP;
- 1% collaboratori a supporto rup/altri collaboratori;
- 4% servizio gare appalti;

Art. 19 (Risorse strumentali)

Il Comune individuato come ente capofila operante per la gestione associata della Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune individuato come ente capofila operante per la gestione associata della Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.

I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.



I Comuni associati consentono all'ente capofila operante per la gestione associata della Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

Art. 20 (Riservatezza)

La gestione associata della CUC gestisce i dati personali relativi alle attività e procedimenti afferenti nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio operante come CUC è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni ricondotte alla competenza della CUC, per le fasi da essa gestite, riconducibili in parti all'affidamento.

I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla struttura organizzativa operante come CUC, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 21 (Prevenzione della corruzione)

Le attività dell'Ufficio comune operante come CUC sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio.

I comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevante, da sottoporre al Responsabile delle Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)/PIAO.

Art. 22 (Associazione di altri Comuni ed altri Enti locali)

Possono aderire alla gestione associata della CUC della presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia.

L'adesione di un nuovo Comune o di altro Ente locale è sottoposta per approvazione alle deliberazioni consiliari dei Comuni associati

Art. 23 (Revisione della convenzione e adeguamento dinamico)

Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Possono essere assunti protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione.

I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 24 (Recesso dalla convenzione)

Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione, previa deliberazione del proprio Consiglio Comunale e con un preavviso di almeno sei (6) mesi da inoltrare al Comune capofila e per conoscenza agli altri Comuni associati.

Art. 25 (Scioglimento Della Convenzione)

I comuni associati sciogliono la presente convenzione:

- a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- b) quando tutti i Comuni aderenti optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata nei termini regolati dalla presente convenzione;
- d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata-

Art. 26 (Risoluzione delle controversie)

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale



Art. 27 (Norma Transitoria)

I singoli comuni associati, possono avvalersi della deroga transitoria prevista dall'art. 1 co. 1 lett.a) del D.L. n. 32/2019, novellato dall'art. 52 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 (convertito con modificazione dalla L. 29/07/2021 n. 108) il quale stabilisce che, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'art. 37 co. 4 ad esclusione delle opere afferenti al PNRR e PNC.

Letto, approvato e sottoscritto il 06/12/2022



Per il Comune di Santa Maria Capua Vetere

Il Sindaco Dott. Antonio Mirra



Per il Comune di Curti

Il Sindaco Dott. Antonio Rajano



Per il Comune di San Tammaro

Il Sindaco Dott. Vincenzo D'Angelo

